

Un editto sulla circolazione delle monete

Editto sulle monete di Enrico IV

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, p. 164.

Non appena, con l'aiuto e la bontà infinita di Dio, abbiamo riportato la pace e la tranquillità in questo Regno, e banditovi ogni sorta di guerre e di sedizioni, è stata nostra cura e sollecitudine sopprimere nel maggior numero possibile gli abusi e i disordini, che lo stato di guerra aveva tollerato e insinuato nello spirito dei nostri sudditi, e apportare altresì i rimedi necessari e opportuni [per ovviare] sia ai mali presenti, sia a quelli che la prudenza umana prevedeva potessero verificarsi. Dei quali [mali] nessuno abbiamo più temuto della rarità e della penuria d'oro e d'argento, sia a causa della forte diminuzione del traffico e del commercio, sia per il cospicuo trasporto che delle nostre migliori monete si faceva nelle province straniere, il che abbiamo più volte considerato in base al parere espresso dal Consiglio e dalla Corte delle monete. Noi abbiamo escogitato tutti gli espedienti che sono stati ritenuti e giudicati utili per prevenire un inconveniente tanto temuto, sia col vietare l'entrata dei manufatti stranieri e favorendo invece quella delle materie prime, sia sgravando [dei dazi] i nostri manufatti esportati, sino a che le esigenze dei nostri affari lo hanno potuto permettere. Tenendo altresì conto che vi è necessità di facilitare [gli scambi] delle derrate e delle merci che sono offerte in questo nostro Regno, al fine di richiamare ogni sorta di persone per venirne ad acquistare, grazie al basso livello dei loro prezzi, [abbiamo provveduto] sia rinnovando le antiche ordinanze in materia di trasferimenti d'oro e d'argento, e aggiungendone altre anche più rigorose, sia vietando la circolazione di qualsiasi moneta straniera e riducendo il corso delle nostre a una giusta proporzione, secondo l'editto del 1577, come è stato fatto con le nostre «lettere di dichiarazione» del 24 maggio 1601.

E poiché i trasferimenti delle nostre monete e merci d'oro e d'argento fuori del nostro Regno da parte dei *billonneurs* recano grave pregiudizio al pubblico bene, noi abbiamo

nuovamente interdetto e vietato il trasporto di tutte le monete e i materiali d'oro e d'argento e biglione fuori del nostro Regno, sotto pena di morte e confisca di tutte le altre merci che vi si trovassero imballate insieme, e anche dei carri e dei cavalli che li trasportassero, a chiunque essi possano appartenere, e [ordiniamo] ai nostri luogotenenti generali delle province, ai capitani delle nostre città di frontiera, dei porti e delle rade, e a tutti gli altri, di non concedere per questo motivo alcuna licenza o alcun permesso, per nessuna ragione, qualunque sia la richiesta loro fatta dai mercanti o da altri, a qualsiasi categoria appartengano. A noi essendo in ispecie riservata la facoltà di dare soltanto i predetti passaporti e permessi, quando il caso lo richieda, a noi soli e non ad altri, sotto pena di delitto di lesa maestà.